Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0158(CNS)

5.10.2023

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
(COM(2023)0262 – C9-0174/2023 – 2023/0158(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Olivier Chastel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
(COM(2023)0262 – C9-0174/2023 – 2023/0158(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0262),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0174/2023),

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La presente proposta mira ad adeguare ulteriormente il quadro dell'UE in materia di IVA ampliando la gamma delle cessioni che rientrano nell'IOSS, nel regime speciale e nel regime del fornitore presunto eliminando la soglia di 150 EUR, che attualmente ne limita l'applicazione e l'efficacia. Pertanto, l'IOSS potrebbe essere utilizzato per dichiarare e versare l'IVA dovuta su tutte le vendite a distanza di beni importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore, ad eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, che restano invece esclusi dal regime.

La proposta è valida per varie ragioni. Ridurrà i costi di conformità per le imprese e creerà condizioni di parità per i venditori che operano online. Inoltre, l'IOSS ampliato, riducendo il numero di registrazioni IVA locali, darà alle autorità più tempo e maggiori risorse per concentrarsi sulla lotta contro le frodi o sull'assistenza in materia di conformità agli operatori onesti. Infine, unitamente alla soppressione della soglia di esenzione dai dazi di 150 EUR, la riforma avrebbe il vantaggio di contrastare l'abuso dell'esenzione dai dazi, impedendo agli autori delle frodi di sottovalutare le merci, evitando in tal modo una perdita di dazi doganali e una diminuzione del gettito IVA.

La presente proposta si basa sul successo del pacchetto IVA nel commercio elettronico e sull'ambizione della proposta sull'IVA nell'era digitale (ViDA) e prevede l'ulteriore estensione del regime del fornitore presunto a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza, lo sforzo di conformità sarà ancora più concentrato su un numero molto inferiore di grandi operatori sul mercato, che rappresenteranno la maggior parte delle vendite a distanza di beni importati nell'UE.

L'iniziativa sostiene il principio di una registrazione IVA unica nell'UE, che permetterà di limitare ulteriormente i casi in cui un soggetto passivo dovrà registrarsi ai fini dell'IVA. L'estensione della semplificazione dell'IOSS a tutte le vendite a distanza di beni importati, indipendentemente dal loro valore, insieme all'estensione del regime speciale a talune importazioni di beni in spedizioni di valore superiore a 150 EUR, ridurrà ulteriormente la necessità per i soggetti passivi di registrarsi ai fini dell'IVA in più di uno Stato membro.

A seguito dell'ulteriore estensione del regime del fornitore presunto, i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati nell'UE tramite mercati virtuali non saranno più tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in relazione alle cessioni in cui il valore intrinseco della spedizione è superiore a 150 EUR. Al contrario, il mercato virtuale, agendo in qualità di fornitore presunto, dichiarerà e verserà l'IVA dovuta su tali cessioni tramite il regime dell'IOSS ampliato, che sarà d'ora in poi obbligatorio per i mercati virtuali ai sensi della proposta ViDA.

La proposta della Commissione europea prevede che le modifiche di cui sopra, vale a dire la soppressione della soglia di 150 EUR per l'IOSS (articolo 369 terdecies), l'estensione della regola del fornitore presunto (articolo 14 bis) a tutte le vendite a distanza di beni importati agevolate da un'interfaccia elettronica e l'estensione dell'applicazione del "regime speciale" (articolo 369 sexies), siano adottate entro il 1º marzo 2028.

Tenuto conto della natura della proposta e del suo contenuto non controverso, il relatore

propone che il Parlamento approvi la proposta senza emendamenti secondo la procedura semplificata (articolo 52, paragrafo 1).